



ARPAL CALABRIA  
Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro

Rep. n. 882 dell'01/10/2025

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE**  
**(art. 2222 c.c.)**

Tra

**ARPAL Calabria** (P.IVA 02137350803, già Azienda Calabria Lavoro trasformata con la L.R. n. 25 del 28 giugno 2023 in Ente pubblico non economico strumentale della Regione Calabria, legalmente rappresentata dall'avv. Pietro Manna, Direttore Generale di ARPAL Calabria, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 13 settembre 2024;

e

**Raffaele De Marco** (C.F. [REDACTED]), nato [REDACTED] e residente a [REDACTED] (di seguito anche "professionista").

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1**

**Oggetto dell'incarico**

La committente conferisce incarico al sig. Raffaele De Marco, il quale accetta, di prestare la propria attività di collaborazione occasionale avente per oggetto le attività di supporto e consulenza finalizzate al caricamento e alla trasmissione dei dati statistici alberghieri, nonché le attività necessarie a garantire la corretta raccolta e gestione dei suddetti dati.

**Art. 2**

**Modalità di svolgimento della prestazione**

Nell'esecuzione del presente contratto, il professionista agirà autonomamente nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività senza osservanza di specifici orari e senza essere soggetto a vincoli di subordinazione, gerarchici, disciplinari o di esclusiva nei confronti di Arpal Calabria.

L'attività del professionista dovrà essere organizzata in connessione con le necessità della committente fornendo a quest'ultima tutti i suggerimenti idonei ad assolvere nel migliore dei modi l'attività affidatagli e con il coordinamento generale del responsabile del progetto.

La prestazione dovrà essere resa personalmente dal professionista, il quale non potrà avvalersi di sostituti e con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro, nonché di mezzi.

La prestazione sarà svolta prevalentemente da remoto. Qualora si rendesse necessario, il professionista potrà comunque operare anche presso i locali dell'Agenzia, con l'uso di idonee attrezzature messe a disposizione dalla stessa. In tal caso sarà responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati.

Le parti si danno reciprocamente atto che, allorché la prestazione lavorativa si svolga presso i locali della committente, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi



ARPAL CALABRIA

Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro

lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 3**

#### **Decorrenza e durata**

L'incarico avrà durata di 90 giorni e si intende conferito dal 1° ottobre 2025 e sino al 30 dicembre 2025.

### **Art. 4**

#### **Compenso**

Per l'intera durata del contratto al professionista sarà corrisposto un compenso di importo omnicomprendente pari a € 2.200,00, oltre eventuali spese di trasferta previamente autorizzate. Il suddetto compenso sarà liquidato a saldo dietro presentazione di una relazione relativa alle attività oggetto del presente contratto.

Arpal Calabria ha facoltà di corrispondere eventuali acconti sul compenso, sotto forma di rate di importo variabile erogate nel corso del rapporto.

### **Art. 5**

#### **Recesso**

Le parti concordano la facoltà di recedere liberamente dal rapporto in ogni tempo, anche prima del completamento delle attività previste mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r o pec, con quindici giorni di preavviso; in tal caso il corrispettivo pattuito sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla durata effettiva del rapporto, intesa quale misura presuntiva della quantità di lavoro eseguito. Null'altro è dovuto in conseguenza del recesso anticipato da parte della committente, salvo il compenso relativo al periodo di preavviso.

È facoltà di ciascuna delle parti recedere prima della scadenza del termine per giusta causa.

### **Art. 6**

#### **Obbligo di riservatezza**

Il professionista è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.

I risultati del lavoro sono di esclusiva proprietà del committente.

Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile.

### **Art. 7**

#### **Adempimenti fiscali e previdenziali**

Il professionista si impegna a fornire al committente tutti i dati necessari per la corretta gestione fiscale e previdenziale del rapporto instaurato con il presente contratto.

Il committente come sopra indicato e rappresentato, provvede a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali nei termini previsti dalla legislazione vigente.

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione di lavoro autonomo occasionale regolata dagli artt. 2222 e seguenti del Codice civile; tale prestazione è inquadrabile, ai



ARPAL CALABRIA  
Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro

fini fiscali, nelle prestazioni d'opera professionali di cui all'ex art.49, primo comma, D.P.R. 917/1986 e successive modifiche.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni di cui agli art.2222 e ss. c.c..

#### **Art. 8**

##### **Codice di comportamento**

Il prestatore s'impegna a rispettare per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013). La violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento comporterà la risoluzione del presente contratto.

#### **Art. 9**

##### **Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il professionista fornisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici. Egli acconsente, in particolare, alla comunicazione dei propri dati a soggetti terzi che forniscono ad Arpal Calabria servizi elaborativi o che svolgano attività strumentali a tale servizio; a soggetti terzi con cui Arpal Calabria collabora, qualora fosse necessario ai fini dello svolgimento della prestazione lavorativa; ai soggetti coinvolti nelle operazioni di rendicontazione delle attività svolte nell'ambito dei progetti attuati da Arpal Calabria.

#### **Art. 10**

##### **Controversie**

Per qualsiasi controversia, che non possa essere risolta in via amichevole, relativa alla interpretazione, esecuzione ed estinzione del presente rapporto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Reggio Calabria.

#### **Art. 11**

##### **Elezione domicilio**

Per tutti gli effetti del presente contratto, il prestatore elegge domicilio presso la sua residenza, come sopra indicata.

Per ottimizzare le procedure di coordinamento, propedeutiche alla buona riuscita delle attività, l'Agenzia potrà inviare comunicazioni attinenti al presente incarico tramite posta elettronica al seguente indirizzo pec del professionista: demarcoraffaele@pec.it.

#### **Art. 12**

##### **Conclusioni**

Il prestatore dichiara di essere a conoscenza, in quanto assistito dalle organizzazioni sindacali, che il presente contratto non determina né può determinare alcuna instaurazione di rapporto di lavoro subordinato.

Il presente contratto consta di 4 pagine e qualunque modifica al presente contratto potrà essere apportata solo con atto scritto.

Il prestatore dichiara di avere ricevuto copia del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013).




ARPAL CALABRIA  
Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro

**Arpal Calabria**  
Il Direttore Generale  
(avv. Pietro Manna)



Pietro Manna  
01.10.2025 11:03:24  
GMT+01:00

**Il Professionista**  
(Raffaele De Marco)



Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti approvano specificamente le clausole ed i patti contenuti negli artt. 2,3,4,5,6,7,8, 10, 11 e 12 del presente contratto, che dichiarano di aver letto con particolare attenzione e di approvarli integralmente e senza riserva alcuna.

**Arpal Calabria**  
Il Direttore Generale  
(avv. Pietro Manna)



Pietro Manna  
01.10.2025  
11:03:24  
GMT+01:00

**Il Professionista**  
(Raffaele De Marco)

